



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°106 del 30 Gennaio 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n°32 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 11 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. CATALDI Giovanni fino al 30.05.2024)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito a chiarimenti e per via telefonica l' Arbitro della gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado chiedendo un ridimensionamento della sanzione inflitta al calciatore Sig. Cataldi Giovanni che, espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento metteva le mani sul petto dell'arbitro e lo stratonava, rivolgendogli frasi minacciose. Mentre abbandonava il terreno di gioco, lo stesso calciatore si rivolgeva al Commissario di Campo, dicendogli che avrebbe percosso fisicamente l'arbitro a fine gara.

La reclamante nega, altresì, che il calciatore Sig. Cataldi Giovanni abbia posto in essere i comportamenti a lui addebitati, essendosi limitato solo a contestare con veemenza la sua espulsione.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La squalifica comminata al calciatore Sig. Cataldi Giovanni appare da rimodulare per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore Sig. CATALDI Giovanni a tutto il 31.03.2024;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°33 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria – Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 5/ 1/2024 A.S.D. DOMENICO ASPRO – A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 con il punteggio di 0-3)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

Il giudice sportivo rilevava che dagli atti ufficiali della gara A.S.D. Domenico Aspro – A.S.D. Catanzaro Lido 2004 del 5.1.2024 risultava che a seguito delle espulsioni di cinque calciatori della Società A.S.D. Domenico Aspro e di cinque calciatori della Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004, avvenute al 40° del secondo tempo, l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro poiché entrambe le squadre erano venute a trovarsi in campo con solo sei elementi.

Per tale ragione rigettava il ricorso dell'A.S.D. Catanzaro Lido 2004 ed infliggeva alla citata Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; identica sanzione statuiva per la Società A.S.D. Domenico Aspro.

La reclamante chiede con l'odierno ricorso l'omologazione del risultato di 3-2 a proprio favore, maturato al momento della sospensione a soli tre minuti dalla fine o, in subordine, la ripetizione della partita. Assume che non vi erano le condizioni per la sospensione in quanto l'incolumità dell'arbitro non era assolutamente in pericolo, né si sono verificati episodi di gravità tale da richiedere l'espulsione di un numero così alto di calciatori da entrambe le parti. Rappresenta, inoltre, che l'arbitro non ha estratto alcun cartellino rosso all'indirizzo degli atleti che stavano disputando l'incontro.

L'arbitro, ascoltato a chiarimenti nell'odierna seduta, ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto. Ha chiarito che la sospensione è stata determinata - esclusivamente - dall'espulsione di cinque giocatori per squadra facendo venire meno il requisito del numero minimo di sette calciatori necessari per il prosieguo della gara. Ha poi puntualizzato che non ha notificato le espulsioni ai singoli calciatori ma le ha comunicate solo ai capitani delle due squadre per evitare rischi alla propria incolumità.

Questa Corte non può sindacare le motivazioni che hanno indotto l'arbitro ad espellere i dieci calciatori, cinque per compagine, ma deve limitarsi a valutare l'elemento oggettivo dell'assenza del numero minimo di calciatori necessari al perfezionamento della gara. Su tale aspetto l'arbitro non ha mostrato alcuna incertezza, ribadendo quanto già riportato nel referto.

Ed a tal fine l'art. 61 C.G.S. statuisce che "il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Esula, difatti, dall'esame di questo Organo ogni valutazione sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'arbitro che attiene alla sua piena discrezionalità tecnica.

Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°34 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 15 del 18 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. MAZZA Francesco per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore Sig. DE MARCO Domenico per TRE gare effettive e squalifica calciatore Sig. LOMBARDI Francesco per TRE gare effettive; ammenda € 25,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante contesta la delibera del giudice di primo grado chiedendo un ridimensionamento delle sanzioni inflitte. Il reclamo con riferimento alla parte in cui si impugna l'ammenda irrogata per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda) è inammissibile ai sensi dell'art. 137 numero 3) punto d) C.G.S.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso non meritano pregio in quanto sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La squalifica comminata al calciatore Sig. Mazza Francesco appare congrua mentre si ritiene conforme a giustizia ridurre a due gare effettive le sanzioni inflitte ai calciatori Sigg.ri Lombardi Francesco e De Marco Domenico

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce a DUE gare effettive le sanzioni inflitte ai calciatori Sigg.ri LOMBARDI Francesco e DE MARCO Domenico;

lo dichiara inammissibile nella parte in cui si impugna l'ammenda di € 25,00;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°35 della Società Scuola Calcio CSPR94

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (squalifica allenatore Sig. AUDINO Vincenzo per TRE gare effettive, squalifica calciatore Sig. ALVARO Antonio per DUE gare effettive)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante contesta la delibera del giudice di primo grado chiedendo che si dichiari l'insussistenza degli addebiti ascritti al tecnico Sig. Audino Vincenzo ed al calciatore Sig. Alvaro Antonio e, per l'effetto, annullare le sanzioni irrogate; in subordine un ridimensionamento delle sanzioni inflitte.

In via preliminare va affermato che il reclamo con riferimento alla parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Alvaro Antonio è inammissibile ai sensi dell'art. 137 numero 3) punto a) C.G.S.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso non meritano pregio in quanto sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La squalifica comminata all'allenatore Sig. Audino Vincenzo appare congrua ed adeguata ai fatti contestati (comportamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, nonché comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Alvaro Antonio;

rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°36 della Società S.S.D. KENNEDY J.F. AQUILE**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria – Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. POLITO Daniele fino al 17/3/2024)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado chiedendo un ridimensionamento della sanzione inflitta al calciatore Sig. Polito Daniele che, espulso per fallo da ultimo uomo, tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi per l'intervento dei propri compagni di squadra.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La squalifica comminata al calciatore Sig. Polito Daniele appare da rimodulare per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore Sig. Polito Daniele a tutto il 03.03.24; dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi